

N. 2537

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori **CAPONI, LARIZZA, DE LUCA Athos,  
FIORILLO e ZILIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 1997

---

Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1970,  
n. 1142, concernente la disciplina delle attività di barbiere e  
parrucchiere per uomo e donna

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende ridefinire alcuni aspetti della normativa vigente in materia di attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna, che risultano fortemente insufficienti a consentire agli operatori del settore — che sono in massima parte dei piccoli imprenditori artigiani — il pieno esercizio della propria attività, anche e soprattutto in relazione alla concorrenza comunitaria. Tale proposta risponde alle sollecitazioni in materia pervenute da tutte le diverse associazioni di categoria confederali.

L'apertura delle frontiere europee impone infatti una riflessione sulle modalità di accesso alla professione in esame e sulla sua stessa connotazione, al fine di eliminare il rischio reale di vedersi imporre nei fatti una regolamentazione che nasce da diverse esigenze imprenditoriali e da diversi ambiti normativi.

Pertanto, viene qui proposta una modifica della legge 14 febbraio 1963, n. 161, già modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, finalizzata principalmente a ridefinire il profilo professionale oggetto di regolamentazione, per superare una vecchia impostazione che vede differenziate varie specializzazioni, ora di fatto riassunte, nella pratica realtà imprenditoriale italiana ed europea, nella figura dell'acconciatore, che si rivolge indifferentemente a soggetti maschili o femminili, avendo come esclusivo scopo professionale l'intervento sul capello.

Contestualmente, vengono rimodulati gli itinerari formativi sulla base della normativa esistente a livello europeo, al fine di consentire la migliore integrazione degli operatori italiani nel contesto comunitario.

A tali necessità il disegno di legge si incarica di assegnare precise risposte attraverso l'introduzione di apposite norme indivi-

duate a seguito di una attenta analisi economico-imprenditoriale e tecnico-giuridica dei problemi ad esse sottesi.

La definizione univoca ed unitaria del profilo professionale risulta infatti necessaria, come già accennato, per superare una ormai errata e anacronistica classificazione dei profili professionali, che allo stato attuale ha il solo effetto di ingenerare dubbi ed incertezze di comportamento negli enti amministrativi — i comuni — deputati alla regolamentazione delle attività considerate con i prevedibili sconcertanti effettivi sugli operatori.

È circostanza acquisita che, nei criteri, di rilascio delle autorizzazioni, i comuni realizzano pregiudizievoli discriminazioni tra le figure professionali di barbiere, di parrucchiere per uomo e di parrucchiere per donna, con la conseguenza di sottoporre le stesse a vincoli ingiustificatamente restrittivi.

Tali posizioni discriminatorie contrastano, peraltro sia con l'interpretazione fornita dal Consiglio nazionale dell'artigianato — organo consultivo per il settore artigiano, insediato presso il Ministero dell'industria — nel parere espresso il 14 dicembre 1989, sia con l'orientamento assunto dal Consiglio di Stato con la sentenza dell'11 gennaio 1989, n. 6. Entrambi concordano con la necessità e l'opportunità di considerare unitariamente le figure professionali indicate.

Inoltre, va rilevato come la configurazione normativa unitaria dell'attività in esame risulta tanto più necessaria per rispondere a possibili — e probabili — spinte e contraccolpi negativi che derivano dalla liberalizzazione dei mercati europei del 1993.

Infatti sia la normativa CEE attualmente vigente in materia (direttiva 82/489/CEE, del Consiglio, del 19 luglio 1982) che la

nuova proposta di direttiva del Parlamento europeo prevedono la possibilità per gli Stati membri di regolare autonomamente l'accesso alla professione e lo stabilimento ulteriore a figure specializzate di acconciatore, distinte a seconda che si rivolgono a uomini o a signore; pertanto la differenziazione in tre figure, ancora in essere nel nostro ordinamento, va superata anche per consentire alle imprese italiane un allineamento alla normativa europea.

Inoltre, la riflessione giuridica circa la revisione degli itinerari formativi relativi all'acquisizione della qualificazione professionale per l'esercizio della professione di acconciatura non poteva prescindere dalla necessità di realizzare una omogeneizzazione di tali requisiti con le previsioni in materia della Comunità e di singoli Stati membri. È stato, pertanto, disegnato un sistema di qualificazione professionale estremamente lineare ed omogeneo che risulti più rispondente agli *standard* europei.

Passando alle altre disposizioni proposte, vale osservare come nel normale svolgimento dell'attività di acconciatore si manifesti generalmente l'esigenza di poter fornire alla propria clientela alcuni prodotti di ricorrente utilizzazione nella prestazione del servizio, quali ad esempio cosmetici, parucche ed altri prodotti affini, tutti inerenti alla prestazione stessa e finalizzati a continuare o completare il trattamento effettuato nel salone.

Tale esigenza appare logica ed aderente alla attuale figura di acconciatore, quale

operatore qualificato e competente ad orientare la clientela sulla scelta e sulle modalità di utilizzazione e applicazione di prodotti specifici, nonché rivolta a consentire il compiuto o migliore svolgimento del servizio.

La disposizione proposta tende quindi a semplificare le procedure di vendita dei beni anzidetti, in armonia con le previsioni della legge quadro per l'artigianato.

Un ultimo cenno va fatto al regime transitorio finalizzato a consentire la riqualificazione degli operatori con la sola qualifica di barbiere, i quali possono conseguire la qualifica di acconciatore mediante la frequenza di un apposito corso regionale, ovvero dimostrando di avere in effetti svolto le attività tipiche dell'acconciatore, pur sotto la diversa qualifica derivante dall'imperfezione della attuale normativa e della sua - già rilevata - non rispondenza alle effettive realtà del mercato.

Quindi il barbiere che in realtà era di fatto acconciatore potrà dimostrarlo ed ottenere la nuova qualifica; il barbiere che voglia crescere professionalmente potrà riqualificarsi con un corso regionale ed infine il barbiere che vorrà restare tale potrà farlo, senza danno per i suoi dipendenti, la cui esperienza, con una minima integrazione normativa (anche in costanza di rapporto di lavoro), sarà valida ai fini dell'eventuale conseguimento della qualifica di acconciatore.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, assumono la denominazione di «attività di acconciatura», che comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare e proteggere l'aspetto dei capelli e della barba, ivi compresi i trattamenti tricologici estetici complementari, nonché ogni altro servizio inerente o complementare. Resta fermo il disposto dell'articolo 9, comma 2, della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni ed integrazioni.

### Art. 2.

1. La lettera *c*) del secondo comma dell'articolo 2, della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«*c*) della qualificazione del titolare o del direttore dell'azienda. Nel caso di impresa gestita in forma societaria, la qualificazione professionale dovrà essere conseguita dalla maggioranza dei soci nel caso di impresa di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, nonché, per le altre imprese, dal direttore di azienda e dai soci che esercitano l'attività professionale nell'azienda. La qualificazione professionale di acconciatore si intende conseguita mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico, preceduto, in alternativa tra loro:

1) dallo svolgimento di un corso regionale di qualifica della durata di due an-

ni, con un minimo di 900 ore annue, seguito a un corso di specializzazione della durata di due anni oppure da due anni di inserimento presso una impresa di acconciatura. Al termine del corso biennale di qualifica e dell'esame per l'accertamento dell'idoneità, viene rilasciato un attestato, valido ai fini dell'avviamento al lavoro ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

2) dall'esercizio di un anno di attività lavorativa qualificata successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni, della durata prevista dalla contrattazione nazionale di categoria, e seguito da appositi corsi regionali di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di acconciatura. I suddetti corsi possono essere frequentati dal soggetto anche durante il secondo semestre di attività lavorativa qualificata;

3) dall'esercizio di tre anni di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di acconciatura, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o socio partecipante al lavoro, seguito dai corsi regionali di formazione teorica di cui al numero 2. I suddetti corsi possono essere frequentati dal soggetto anche durante il terzo anno di attività lavorativa qualificata».

2. I programmi dei corsi e le modalità di svolgimento degli esami di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, sono definiti dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali appartenenti alle organizzazioni di categorie maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. I programmi di cui al comma 2 sono definiti nell'ambito dei contenuti tecnico-culturali stabiliti con decreto dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro del lavoro e

della previdenza sociale ed il Ministro della pubblica istruzione, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e delle organizzazioni della categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

4. Fra le materie fondamentali di insegnamento devono essere previste le seguenti:

- a) cosmetologia;
- b) nozioni di fisiologia e di anatomia;
- c) nozioni di chimica e dermatologia;
- d) nozioni di tricologia;
- e) nozioni di psicologia;
- f) nozioni di informatica;
- g) una lingua straniera;
- h) nozioni di *marketing*;
- i) legislazione di settore nazionale e comunitaria;
- l) cultura generale ed etica professionale.

5. Le regioni organizzano l'esame teorico pratico prevedendo le relative sessioni dinanzi a commissioni nelle quali deve essere prevista la partecipazione di:

- a) un componente designato dalla Regione,
- b) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero della pubblica istruzione;
- c) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- d) tre esperti designati dalle organizzazioni provinciali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale;
- e) due esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale;
- f) il presidente della commissione provinciale per l'artigianato, di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o suo delegato;
- g) due docenti delle materie fondamentali di cui al presente articolo.

6. Le regioni possono istituire ed autorizzare lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dal presente articolo anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica e amministrativa.

### Art. 3.

1. L'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, già sostituito dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale, le regioni emanano norme di programmazione dell'attività di acconciatura e dettano disposizione ai comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformino alla presente legge».

2. Le disposizioni della presente legge ed i regolamenti comunali si applicano a tutte le imprese che svolgono l'attività di acconciatura, siano esse individuali o in forma societaria, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.

3. L'attività di acconciatura può essere svolta presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale, purchè il soggetto che presta i servizi richiesti dal committente sia titolare, socio, dipendente o collaboratore familiare di una impresa di acconciatura ai sensi della presente legge.

4. L'attività di acconciatura può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che il richiedente si uniformi ai requisiti previsti della presente legge e del regolamento comunale.

5. L'esercizio dell'attività presso la sede designata dal cliente è ammesso in caso di malattia, difficoltà fisica di deambulazione, età avanzata, altre forme di impedimento o necessità del cliente, da individuarsi attra-

verso i regolamenti comunali; le relative prestazioni e i trattamenti, debbono essere effettuati dal titolare dell'impresa autorizzato ad esercitare in sede fissa o da un suo addetto qualificato appositamente incaricato. Alle medesime condizioni è ammesso l'esercizio dell'attività di acconciatore a favore di persone impegnate nei settori della moda, dello spettacolo o dello sport, e presso strutture quali case di cura, ricoveri per anziani, ospedali.

6. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatura in forma ambulante o di posteggio.

#### Art. 4.

1. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatura, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, inerenti ai trattamenti di cui all'articolo 1 della presente legge e parrucche ed affini, non si applicano le disposizioni relative alla iscrizione al registro degli esercenti il commercio e dell'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 5.

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualificazione di parrucchiere, anche se limitatamente alla tipologia per uomo o per donna, assumono di diritto la qualificazione di acconciatore. Detta qualificazione costituisce il titolo per il rilascio dell'autorizzazione comunale, di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni.

2. I comuni debbono rettificare la denominazioni di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, già rilasciate per l'esercizio dell'attività di parrucchiere anche se limitatamente alle tipologie uomo o donna.



3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso della qualificazione di barbiere, che intendono conseguire la qualificazione di acconciatore, sono tenuti in alternativa:

a) a presentare alla competente commissione provinciale per l'artigianato, entro due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda volta al riconoscimento della qualificazione di acconciatore in considerazione delle maturate esperienze professionali, secondo modalità e sulla base dei titoli e della documentazione individuati dalle commissioni regionali dell'artigianato di cui all'articolo 11 della citata legge n. 443 del 1985;

b) a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale della durata di 300 ore, i cui programmi dovranno essere definiti ai sensi dell'articolo 2.

4. Ai fini del conseguimento dei titoli necessari al sostenimento degli esami di cui all'articolo 2, i soggetti che dimostrino di aver esercitato per tre anni l'attività lavorativa qualificata presso una impresa di barbiere, in qualità di dipendente, collaboratore familiare, o socio partecipante al lavoro, sono tenuti a frequentare i corsi regionali di formazione teorica di cui all'articolo 2. I suddetti corsi possono essere frequentati dal soggetto anche durante il terzo anno di attività lavorativa qualificata.

#### Art. 6.

1. Nei confronti di chi esercita l'attività di acconciatura senza i requisiti professionali di cui alla presente legge, è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni, con procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Nei confronti di chi esercita l'attività di acconciatura senza l'autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 1, la sanzione ammi-

nistrativa da lire un milione a lire due milioni.

Art. 7.

1. Gli articoli 4 e 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e l'articolo 5 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, sono abrogati.



